REGOLAMENTO (CE) N. 3256/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1993

relativo alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di funghi originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi originarie di paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3516/92 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma del citato regolamento, il quantitativo di funghi ancora disponibile al 15 ottobre dell'anno in corso è attribuito ad entrambi i gruppi di operatori, secondo modalità da stabilirsi dalla Commissione;

considerando che per la fine del 1993 è disponibile un ingente quantitativo da attribuire a tutti gli operatori; che il rilascio dei titoli di importazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 1707/90 per taluni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi, ad eccezione della Polonia è stato sospeso per il resto del 1993; che di conseguenza, il quantitativo disponibile può riguardare soltanto la Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni operatore di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1707/90, può presentare le domande di titoli per l'importazione di funghi di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 originari della Polonia.

Articolo 2

I titoli di importazione relativi ai quantitativi ancora disponibili il 15 ottobre 1992 nel quadro del quantitativo complessivo assegnato alla Polonia in virtù dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90 sono rilasciati in conformità al regolamento (CEE) n. 1707/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.
[2] GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 18.